

Regione Campania D.P.G.R 23 novembre 2009, n. 16

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

Pubblicata nel B.U. Campania 30 novembre 2009, n. 71.

Art. 24.

Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta:

- a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) su richiesta del legale rappresentante;
- c) per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione prevista dall'articolo 23.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del dirigente del settore competente.

3. La cancellazione dall'albo regionale delle strutture e dei servizi autorizzati o accreditati di cui all'articolo 21, lettere b) e c) è disposta d'ufficio, sulla base dei provvedimenti delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione.